



**A.P. CROCE BIANCA** ONLUS  
SANT'ILARIO D'ENZA - GATTATICO - CAMPEGINE



# STATUTO

MODIFICATO NELL'ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2011



Il presidente  
(Renato Delmonte)

# STATUTO ASSISTENZA PUBBLICA CROCE BIANCA S.ILARIO D'ENZA – GATTATICO – CAMPEGINE

## TITOLO PRIMO

### COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI.

#### Art. 1

E' costituita, nell'assoluto rispetto dei principi di cui alla Legge 11 agosto 1991 n° 266 ed in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di volontariato, mediante libera adesione, l'Associazione denominata "**Assistenza Pubblica Croce Bianca**", avente riferimento all'ambito territoriale dei Comuni di Sant'Ilario d'Enza (RE), Gattatico (RE) e Campegine (RE), di durata illimitata, con facoltà di scioglimento anticipato, con sede legale e amministrativa attualmente in Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE) alla Via Fellini n. 4.

#### Art. 2

L'associazione è apartitica ed aconfessionale. La sua bandiera ha una croce bianca su fondo blu con gli stemmi dei tre comuni e reca la scritta " Assistenza Pubblica Croce Bianca ".  
Nel perseguimento degli scopi statutari si avvale di una struttura ispirata ai principi dell'assoluta democraticità ed esclude fini di lucro diretto ed indiretto.

#### Art. 3

L'associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, svolgendo la propria attività gratuita a favore di persone in difficoltà, di ammalati, di soggetti svantaggiati, per favorire la cultura e le opere della solidarietà e della condivisione.

#### Art. 4

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione può svolgere attività di:

- soccorso e trasporto dei cittadini dalla pubblica via o dalle private abitazioni agli ospedali o ai posti di pronto soccorso o dagli ospedali alle loro abitazioni e ad altri ospedali;
- assistenza ed intervento in qualunque pubblico e privato infortunio durante fiere, competizioni sportive, processioni, festeggiamenti in genere;
- diffusione delle norme atte a preservare la salute e la sicurezza pubblica;
- condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale;
- protezione civile.

## TITOLO SECONDO

### I SOCI E I CITTADINI SOSTENITORI

#### Art. 5

Possono essere soci le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione, da richiedere per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il rigetto della domanda deve essere motivato e partecipato. Avverso il diniego è ammesso ricorso al collegio dei probiviri.

## **Art. 6**

I soci sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo. Ad essi spetta, nelle forme, nei modi e nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento, di essere informati, con continuità e tempestività, sull'attività dell'associazione e dei suoi organi e di esercitare i controlli previsti.

## **Art. 7**

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, assumendo nel contempo l'obbligo inderogabile all'assolvimento integrale degli impegni assunti. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci che prestano attività volontaria saranno coperti, a cura e spese dell'associazione, da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

## **Art. 8**

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, per esclusione o per decesso del socio:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizioni delle giustificazioni.

## **Art. 9**

Al socio, il quale ha maturato un'anzianità di almeno 15 anni, senza aver subito l'applicazione di sanzioni disciplinari, che, per ragioni di età o per inidoneità fisica, non è in grado di svolgere attività, è attribuita la qualifica di "socio onorario", con le prerogative previste dalle "norme attuative ed esplicative dello statuto".

## **Art. 10**

I cittadini che sostengono l'attività dell'Associazione sono iscritti all'elenco appositamente istituito. Specifiche norme prevedono le forme di partecipazione dei cittadini sostenitori alla vita dell'associazione, le modalità per il riconoscimento del diritto all'informazione e le eventuali agevolazioni ad essi riservate.

# **TITOLO TERZO**

## **GLI ORGANI**

### **Art. 11**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- IL Consiglio Direttivo;
- IL Presidente;
- L'Organo di Revisione;
- IL Collegio dei Probiviri.

## Art. 12

L'Assemblea è composta da tutti i soci quali risultano dal registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea compete:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare il rendiconto annuale;
- c) approvare gli indirizzi programmatici per l'attività futura e la individuazione delle risorse economiche per la loro attuazione;
- d) adottare le "norme attuative ed esplicative dello statuto", che devono prevedere:
  1. modalità e tempi per la elezione del Consiglio Direttivo, al quale spetta il più ampio e discrezionale potere autoorganizzatorio, in relazione alle esigenze temporali e programmatiche;
  2. funzionamento del medesimo;
  3. attribuzione dell'incarico di soprintendenza e coordinamento di settori specifici ai componenti dello stesso Consiglio Direttivo, favorendo l'affiancamento, con compiti di collaborazione, da parte di altri soci, i quali, per la trattazione di questioni di loro competenza, partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, se non ne fanno parte;
  4. nomina del Vice-Presidente e del Direttore Sanitario;
  5. modalità e tempi per assicurare ai soci una completa, costante e tempestiva informazione sull'attività dell'associazione e dei suoi organi;
  6. partecipazione dei cittadini sostenitori, riconoscimento del loro diritto all'informazione, eventuali agevolazioni ad essi riservate;
  7. compiti dell'Organo di Revisione;
  8. compiti del Collegio dei Probiviri;
  9. prerogative dei "soci onorari".
- e) approvare le modifiche statutarie;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- g) decidere in merito ad ogni altra questione d'ordine generale sottoposta dal Consiglio Direttivo o proposta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e degli indirizzi programmatici.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci per la trattazione di uno o più argomenti rientranti nella competenza dell'organo medesimo. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita quando il numero degli intervenuti è almeno pari al triplo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti. Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, indipendentemente dalla convocazione. Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone. Della convocazione dell'assemblea è data comunque notizia mediante avvisi da affiggere nella sede dell'associazione e nei principali luoghi pubblici del territorio di riferimento. I soci possono farsi rappresentare solo da altro socio. Per le assemblee è ammessa una sola delega, per le assemblee che hanno per oggetto la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione sono ammesse due deleghe.

## **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri. La carica è gratuita. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea. Competono in particolare al consiglio "quale organo con competenza esclusiva in materia di gestione":

- a) la predisposizione del rendiconto annuale della gestione e del resoconto delle attività svolte nell'anno di riferimento del rendiconto;
- b) la predisposizione degli indirizzi programmatici per l'attività futura e la individuazione delle risorse economiche per la loro attuazione;
- c) l'adozione del regolamento disciplinante, l'attività dei soci e l'espletamento dei servizi;
- d) l'approvazione di convenzioni da stipulare con enti pubblici ed altri soggetti;
- e) l'apertura sul territorio di riferimento di recapiti operativi decentrati;
- f) l'adozione del regolamento interno di protezione civile;
- g) la regolamentazione delle competenze e delle attività dei comitati costituiti per lo studio e l'approfondimento di specifiche questioni, per la progettazione, organizzazione e gestione di manifestazioni ed iniziative di carattere didattico, culturale, sanitario, assistenziale, benefico e ricreativo;
- h) la determinazione della quota di rimborso per servizi prestati a terzi;
- i) la determinazione delle quote di rimborso per servizi prestati ai cittadini sostenitori.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Art. 14**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate. Egli svolge attività di coordinamento fra le varie articolazioni dell'Associazione, tiene i contatti con i singoli volontari, promuovendo una tempestiva e completa informazione sui compiti svolti da settori e gruppi di lavoro ed esercita un accurato controllo sul regolare espletamento dei servizi e sull'efficiente funzionamento degli organi.

## **Art. 15**

L'Organo di Revisione è eletto dall'Assemblea e può essere costituito da un unico Revisore o da un Collegio di tre Revisori, a seconda della scelta del sistema di controllo (monocratico o collegiale) prescelto dall'Assemblea medesima all'atto della nomina. All'Organo di Revisione compete il controllo sull'amministrazione dell'Associazione. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alla quale rimette la relazione sul rendiconto annuale. Ove sia stato nominato il Collegio dei Revisori questo elegge fra i suoi membri il Presidente.

## **Art. 16**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'assemblea, scelti tra i soci volontari, con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni, i quali durante l'intero periodo di appartenenza all'associazione, abbiano tenuto una condotta irreprensibile sotto ogni profilo.

Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente del Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione.

Al Collegio dei Probiviri compete:

- a) vigilare sulla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti;
- b) decidere sulle controversie, rimesse al suo giudizio, sorte fra gli organi statutari in merito alla questione di cui alla lettera a);
- c) pronunciarsi, su richiesta di uno o più soci, in ordine alla stessa materia;
- d) decidere, su richiesta del Presidente, in merito alle infrazioni che prevedano l'applicazione di uno dei provvedimenti che possano comportare la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soci volontari;
- e) annullare le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo in netto contrasto con le norme statutarie e regolamentari.

#### **Art. 17**

Gli organi elettivi previsti dal presente statuto restano in carica quattro anni e i loro componenti sono rieleggibili una sola volta.

### **TITOLO QUARTO**

#### **PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – PERSONALE**

#### **Art. 18**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote dei soci;
- b) contributi dei cittadini sostenitori;
- c) contributi di soggetti pubblici e privati;
- d) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivati da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;
- g) beni immobili e mobili;
- h) ogni altro tipo di entrata prevista dalle Legge.

#### **Art. 19**

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto annuale accompagnato dal resoconto sull'attività svolta, è approvato dall'assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 20**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalla Legge sulle organizzazioni di volontariato. Il rapporto di dipendenza o collaborazione, la stipulazione di convenzioni o l'assunzione di appalti per l'espletamento di servizi per conto o in collaborazione con l'associazione sono incompatibili per chiunque, nell'anno precedente, abbia fatto parte del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

## **TITOLO QUINTO**

### **SCIoglIMENTO**

#### **Art. 21**

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, individuate tra quelle operanti, con continuità, in settori analoghi, nel territorio dei tre o anche di uno solo dei comuni di riferimento.

#### **Art. 22**

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile, alla Legge 266/91 e alla normativa statale e regionale vigente in materia di volontariato.

F.to: Delmonte Renato - CLETO CARBONARA NOTAIO (sigillo).